

Pubblicato il 12/09/2019

N. 01963/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 01176/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1176 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Sipping Soul S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Crisafulli, Raffaele De Ruvo, Manno Giuseppe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, piazza Belgioioso, n. 2;

*contro*

Comune di Milano, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Elisabetta D'Auria, Angela Bartolomeo, Anna Maria Moramarco, Annalisa Pelucchi dell'Avvocatura comunale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell'Avvocatura stessa in Milano, via della Guastalla 6;

ARPA Lombardia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Fiorella Battaini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

quanto al ricorso introduttivo:

- della nota del Comune di Milano, Direzione Mobilità Ambiente ed Energia, Area Ambiente ed Energia, PG 125640/2018 del 15 marzo 2018, recante “Comunicazione valutazione ARPA Lombardia, ai sensi della DGR 6495 del 23 gennaio 2008, sulla documentazione di impatto acustico relativa al pubblico esercizio denominato ‘Elita Bar’, sito in Milano, in Via Corsico n. 5”, comunicata alla ricorrente in data 15 marzo 2018, nella parte in cui consente la occupazione di suolo pubblico con tavoli e sedie per n. 38 posti per il solo periodo di riferimento diurno (h 06.00 - 22.00) e non anche per il periodo di riferimento notturno (h 22.00 – 06.00);

- della nota di ARPA Lombardia, Dipartimenti di Milano e Monza Brianza, U.O.C. Agenti Fisici, Class. 8.5. Fascicolo 2017.6.67.1020 (PG 576011/2017 ARPA DEL 19/12/2017), recante “Parere per la previsione di impatto acustico relativa al pubblico esercizio denominato “Elita Bar Sipping Soul s.r.l. Via Corsico n. 5” e dell'allegato parere reso dall'U.O. Agenti fisici in data 11 dicembre 2017;

- di ogni altro atto a quelli suindicati preordinato, conseguente e/o comunque connesso;

nonché per la condanna

delle amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni cagionati alla ricorrente per effetto degli atti e provvedimenti impugnati.

quanto al ricorso per motivi aggiunti presentati:

- della nota del Comune di Milano, Direzione Mobilità Ambiente ed Energia, Area Ambiente ed Energia, PG 326702/2018 del 20 luglio 2018, recante “Comunicazione valutazione ARPA Lombardia, ai sensi della D.G.R. 6495 del 23 gennaio 2008, sulla documentazione di impatto acustico relativa al pubblico esercizio denominato "Elita Bar", sito a Milano in Via Corsico n. 5 – riesame per ordinanza TAR Lombardia n.893/2018”, comunicata alla ricorrente in data 20 luglio 2018, nella parte in cui comunica la conformità ai

limiti di legge previsti dalla normativa vigente in materia acustica dell'occupazione di suolo pubblico con tavoli e sedie per n. 38 posti per il solo periodo di riferimento diurno (h 06.00 - 22.00) e non anche per il periodo di riferimento notturno (h 22.00 – 06.00);

- della nota di ARPA Lombardia, Dipartimenti di Milano e Monza Brianza, U.O.C. Agenti Fisici, Class. 8.5. Fascicolo 2017.6.67.1020, prot. ARPA\_mi 2018.0115630 del 20 luglio 2018, recante “Parere Rinnovo valutazione impatto acustico in seguito ricorso al TAR Lombardia Sipping Soul srl P.E. denominato "Elita Bar" Via Corsico 5 Milano, sentenza del TAR Sezione Terza n. 00893/2018 Reg. Prov. Cau. n. 01176/2018 Reg. Ric. 21.06.2018”, nonché dell'allegato parere reso dall'U.O. Agenti fisici;

- del verbale predisposto dal Comune di Milano, Direzione Mobilità, Ambiente ed Energia, Area Ambiente ed Energia, recante “Contraddittorio relativo a prescrizioni dell'ordinanza TAR n. 1176/2018 – Verbale riunione – 13 luglio 2018”;

- di ogni altro atto a quelli suindicati preordinato, conseguente e/o comunque connesso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e di ARPA Lombardia;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2019 la dott.ssa Valentina Mamelì e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Sipping Soul s.r.l. è una società che gestisce un pubblico esercizio bar e ristorante, ad insegna “Elita Bar”, sito nel Comune di Milano, alla via Corsico 5, nella c.d. zona Navigli, in forza della SCIA presentata all'Amministrazione

(SCIA PG 76959/2017) in data 21 luglio 2017, incentrando la propria attività principale sulla ristorazione e sull'intrattenimento post cena.

In relazione al pubblico esercizio la società ha in concessione un'area esterna (plateatico), senza limite di posti a sedere, in forza di provvedimento del Comune di Milano PG 232986/2016.

L'attività del pubblico esercizio prevede un orario di apertura dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.30 alle ore 02.00 e il sabato e la domenica, dalle ore 17.00 alle ore 02.00.

La società in data 10 ottobre 2017 presentava al Comune di Milano una "Comunicazione di modifica delle condizioni di esercizio" relativamente all'impatto acustico del pubblico esercizio "Elita Bar" rispetto a quelle comunicate con SCIA PG 76959/2017 del 21 luglio 2017 ("Comunicazione di Modifica"), ai sensi del Paragrafo 4 della Determina Dirigenziale del Comune di Milano n. 138/2016 recante le Linee di Indirizzo relative alle procedure in materia di tutela dall'inquinamento acustico per attività di somministrazione di alimenti, nonché della Determina Dirigenziale n. 206/2016 recante le Linee di indirizzo nella trattazione delle pratiche relative all'impatto acustico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Alla comunicazione la società allegava la relazione tecnica previsionale di impatto acustico redatta dal proprio consulente tecnico in data 7 ottobre 2017, attestante il rispetto da parte del pubblico esercizio dei limiti di legge in materia di impatto acustico.

In data 15 marzo 2018, il Comune di Milano, Direzione Mobilità Ambiente ed Energia, Area Ambiente ed Energia, con nota PG 125640/2018 del 15 marzo 2018, trasmetteva all'interessata la nota di ARPA Lombardia (PG 576011/2017 ARPA del 19 dicembre 2017), recante "Parere per la previsione di impatto acustico relativa al pubblico esercizio denominato "Elita Bar" Sipping Soul s.r.l. Via Corsico n. 5", nonché l'allegato parere reso dall'U.O. Agenti fisici in data 11 dicembre 2017.

Il predetto parere evidenziava il mancato rispetto dei limiti di emissione in relazione al plateatico nel periodo di riferimento notturno (vale a dire dalle ore 22.00).

Nella nota di trasmissione il Comune specificava quanto segue: “*ARPA Lombardia ha verificato, nelle condizioni e con le modalità indicate nella documentazione di impatto acustico, la conformità ai limiti di legge previsti dalla normativa vigente, in merito alle seguenti attività:*

*- utilizzo di impianti di diffusione sonora;*

*- occupazione di suolo pubblico con tavoli e sedie per n. 38 posti per il solo periodo di riferimento diurno (h 06.00 - 22.00)”.*

Avverso la nota del Comune di Milano e l'allegato parere di ARPA Lombardia la società proponeva il ricorso indicato in epigrafe, con cui chiedeva l'annullamento dei provvedimenti previa tutela cautelare, deducendo che sulla base del parere sarebbe stato, di fatto, inibito alla Sipping Soul s.r.l. l'utilizzo del plateatico nel periodo di riferimento notturno, vale a dire dalle ore 22.00 e fino alle ore 2.00, nell'orario di massima affluenza di avventori, soprattutto nel periodo primaverile/estivo, diversamente da quanto consentito ad altri sei esercizi commerciali operanti nella stessa Via Corsico.

Si costituiva in giudizio il Comune di Milano, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.

Con ordinanza n. 893 del 21 giugno 2018 questo Tribunale accoglieva la domanda cautelare, sospendendo i provvedimenti impugnati e ordinando alle Amministrazioni coinvolte (ARPA e Comune), in contraddittorio con la società interessata, la rinnovazione delle valutazioni tecniche ed amministrative di rispettiva competenza.

In seguito a tale ordinanza, in data 13 luglio 2018, si teneva presso il Comune di Milano una riunione con la partecipazione di rappresentanti del Comune (Area Occupazione Suolo, Area Ambiente ed Energia, Area Commercio e Avvocatura Comunale), di ARPA Lombardia e della ricorrente. Della riunione

veniva redatto verbale, con allegata una nota dettagliata contenente le osservazioni di ciascuna parte.

In data 20 luglio 2018, il Comune di Milano, con nota PG 326702/2018, trasmetteva alla ricorrente la nota di ARPA Lombardia del 20 luglio 2018, recante il parere a seguito del rinnovo della valutazione di impatto acustico.

Nella propria nota il Comune specificava quanto segue:

*“Con riferimento alla ordinanza del TAR Lombardia n.893/2018, REG. PROV. CAU N.1176/2018, in cui veniva richiesto un riesame del procedimento di cui all'oggetto, preso atto del contraddittorio tra le parti avvenuto nell'ambito della riunione tenutasi presso gli uffici della scrivente Area in data 13 luglio 2018, ARPA Lombardia, con nota in atti P.G. 326131 del 20/07/2018 (che si allega alla presente), ha confermato i contenuti del precedente parere Prot. ARPA 2017.188164 del 15/12/2017, rilevando pertanto in via previsionale un superamento in periodo notturno (22,00 - 06,00) del valore limite di emissione della classe III (45 dBA) della Classificazione Acustica del Territorio del Comune di Milano, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 9 settembre 2013, relativamente alla sorgente plateatico esterno su suolo pubblico del pubblico esercizio "Elita Bar", sito a Milano in Via Corsico n. 5. Pertanto in riferimento alla "Relazione Tecnica previsionale di Impatto Acustico", - allegata alla Comunicazione di modifica delle condizioni di esercizio, atti P.G. 462. 116 del 13/ 10/ 17, redatta da Acustica Ambientale S.r.l. e sottoscritta dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale Sig. Alberto Parisi, si comunica, nelle condizioni e con le modalità indicate nella documentazione di impatto acustico, la conformità ai limiti di legge previsti dalla normativa vigente in materia acustica delle seguenti attività:*

- utilizzo di impianti di diffusione sonora;*
- occupazione di suolo pubblico con tavoli e sedie per n. 38 Posti per il solo periodo di riferimento diurno (h 06.00-22.00).*

*La presente comunicazione viene trasmessa alle Aree in indirizzo per gli eventuali provvedimenti di rispettiva competenza, come da punto 8 del paragrafo 3 della determina dirigenziale n. 275/2015, in atti PG 70795 1 del 30/12/2015”.*

Il parere di ARPA, a sua volta, recava la seguente motivazione:

*“La scrivente Agenzia conferma i contenuti del parere Prot. ARPA 2017.188164 del 15/12/17 (Fase 1020), ed al fine di meglio argomentarne le motivazioni di seguito esplicita alcuni approfondimenti.*

*1. Il TCAA incaricato dalla SIPPING SOUL nella valutazione previsionale d'impatto acustico stima con calcoli previsionali il contributo al recettore residenziale del rumore antropico dovuto al solo plateatico esterno, ma lo confronta con il valore limite assoluto d'immissione, ritenendo che il valore limite di emissione non si applichi. Tale valore è riportato nella tabella a pag. 28/31 (Immissione ai recettori plateatico esterno). Secondo ARPA la rumorosità antropica dovuta al solo plateatico esterno, essendo il contributo dovuto ad una sola sorgente sonora, va confrontato con il valore limite di emissione e non con il valore limite assoluto d'immissione che si riferisce invece a tutte le sorgenti sonore presenti nel contesto in esame.*

*2. Dalla medesima tabella a pag. 28/31 (Immissione ai recettori plateatico esterno) si deduce un valore stimato di 56,1 dB(A), al primo recettore residenziale, già "spalmato" su tutto il tempo di riferimento (TR) notturno. Tale valore risulta superiore al valore limite di emissione previsto per la classe III, nel TR notturno del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Milano,  $56,1\text{dBA} > 45,0\text{ dB(A)}$ .*

*3. Lo stesso tecnico di parte nella relazione di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico dichiarava il SUPERAMENTO dei valori limite assoluti di immissioni, già nelle misure ante operam, cioè senza il contributo della pertinenza esterna. Pertanto, risulta evidente che la richiesta di aprire un nuovo plateatico, in orario notturno, avviene in area con limite di immissione non rispettato, per stessa ammissione del tecnico competente di parte. La valutazione del valore di emissione del plateatico quindi permette proprio di stimare il contributo di una singola sorgente all'interno di un contesto acustico, anche in un'area con limite di immissione non rispettato, al fine di contenerne l'impatto entro il valore limite di emissione, indicato dalla classificazione acustica, a tutela dei recettori e dello stesso titolare del pubblico esercizio. Si osserva infine che valutazioni in merito all'introduzione di nuove sorgenti quali un nuovo pubblico esercizio con plateatico esterno, che va ad incrementare, anche se non immediatamente quantificabile, lo scenario acustico esistente, in*

*un'area con limite di immissione non rispettato. Appare evidente che quanto sopra attiene a scelte conseguenti a valutazioni non esclusivamente tecniche.*

*4. Infine circa la contestazione sull'identificazione spaziale del punto in cui stimare il livello di emissione si ripropone il testo delle controdeduzioni al ricorso al TAR: 'La lettura combinata della Legge 447/95 e DPCM 14/11/97 e successivi approfondimenti affrontati all'interno della Agenzia, a livello regionale, suggeriscono cautelativamente, di porre il punto di emissione al primo recettore fruibile. Il livello poi verrà riferito a tutto il Tempo di Riferimento. In questo modo il valore di emissione resta l'unico parametro che può essere usato in termini preventivi per contenere l'inquinamento acustico ai recettori. Porre il punto di emissione a livello strada non avrebbe alcun senso ai fini preventivi e contravverrebbe i disposti del citato art 2 del DPCM 14/11/97'. Infatti è noto che fronte di esposti per presunto inquinamento acustico le misure vengono effettuate presso il recettore più esposto il cui valore rilevato sarà il contributo di tutte sorgenti presenti.*

*Per le motivazioni sopra riportate, la scrivente ARPA conferma il parere prot ARPA 20 17.188164 del 15/12117 (Fase 20 17.6.67.1020) ribadendo quanto in esso contenuto."*

Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 12 novembre 2018 la ricorrente impugnava gli atti assunti a seguito dell'ordinanza propulsiva, chiedendone l'annullamento.

Si costituiva in giudizio anche ARPA Lombardia, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.

In vista della trattazione nel merito le parti depositavano scritti difensivi insistendo nelle proprie conclusioni.

All'udienza pubblica del 25 giugno 2019 il legale della ricorrente eccepiva la tardività del deposito della memoria di replica di ARPA Lombardia.

Indi la causa veniva trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti per carenza di interesse sollevata dalla difesa del Comune di Milano, che ha dedotto che le note del Comune



impugnate rispettivamente con i due mezzi di gravame non avrebbero valore provvedimentale, trattandosi di mere comunicazioni dei pareri di ARPA.

1.1. Come già rilevato in sede cautelare le note del Comune, che fanno propri i pareri di ARPA, determinano un'incisione diretta ed immediata nella sfera giuridica della ricorrente, cui viene di fatto inibita la facoltà di occupare il suolo pubblico oltre le h. 22.00 e di ivi esercitarci le relative attività commerciali sul plateatico esterno. L'esposizione della ricorrente a possibili interventi inibitori, in ragione della non osservanza delle prescrizioni contenute nel parere di ARPA, costituisce un evidente pregiudizio per l'esercizio dell'attività economica, anche considerata la zona (c.d. zona Navigli) in cui è ubicato l'esercizio stesso, meta di avventori serali e notturni frequentanti la c.d. movida.

1.2. E' dunque concreto e attuale l'interesse della ricorrente ad espungere dal mondo giuridico i provvedimenti impugnati.

I ricorsi pertanto devono ritenersi ammissibili sotto il profilo appena esaminato.

2. Sempre in punto di rito, in accoglimento dell'eccezione sollevata in udienza dai legali di parte ricorrente, il Collegio dichiara inammissibile la memoria di replica di ARPA, in quanto depositata in violazione del termine di 20 giorni di cui all'art. 73 c.p.a.

3. Venendo al merito della controversia va osservato che a seguito dell'ordinanza cautelare ed in esecuzione della stessa le Amministrazioni coinvolte (ARPA e Comune di Milano) hanno provveduto a rinnovare le valutazioni tecniche ed amministrative di rispettiva competenza, pervenendo ad una sostanziale conferma del relativo esito.

4. Nei confronti dei provvedimenti impugnati sono dedotti motivi di gravame comuni, oltre ad ulteriori motivi, proposti con il ricorso per motivi aggiunti, dedotti in relazione agli atti assunti a seguito dell'ordinanza cautelare.

5. Il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti sono sostenuti dai comuni motivi di gravame di seguito sintetizzati:

I) violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 241/90, in connessione con le determine dirigenziali del Comune di Milano n. 138/2016 e 206/2016 - eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento, carenza assoluta di motivazione e perplessità: il Comune avrebbe omesso di concludere il procedimento limitandosi a trasmettere i pareri di ARPA e facendoli propri senza alcuna ulteriore attività istruttoria. Anche ai sensi della specifica normativa di settore, ovvero degli articoli 7.a. e 9 della Determina Dirigenziale n. 136/2016, il Comune non potrebbe limitarsi a trasmettere il parere favorevole reso dall'ARPA che evidenzia ragioni per un limitato utilizzo del plateatico, occorrendo invece che il Comune concluda il procedimento con un provvedimento espresso e idoneamente motivato, valutando il parere ARPA ai fini dell'eventuale limitazione dell'utilizzo del plateatico in termini di orario.

II) violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 447/95, del D.P.C.M. 14/11/97, del D.M. 16/3/98, del D.M. 22/11/00, della legge regionale Lombardia n. 13/01, delle DD.G.R. nn. 7477 del 2017, 1217 del 2014, 8313 del 2002, 17516 del 2004, 6906 del 2001 e 9776 del 2002, come successivamente modificate e integrate – violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 24 del codice della strada - violazione e falsa applicazione della vigente classificazione acustica del Comune di Milano – eccesso di potere per erronea presupposizione di fatto, illogicità e irragionevolezza:

II.1) il pubblico esercizio Elita Bar e i recettori sensibili sono ubicati in zona III della classificazione acustica comunale; la pertinenza esterna autorizzata (plateatico) è collocata sulla sede stradale, in zona non classificata acusticamente. La normativa vigente non prescriverebbe alcun valore limite di emissione in relazione a zone non classificate acusticamente, ma solo limiti di immissione (questi ultimi, come riconosciuto dallo stesso parere di ARPA, rispettati dal pubblico esercizio). Ed invero nel documento di Classificazione Acustica, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 9 Settembre 2013 le strade e le loro pertinenze, quali i marciapiedi, i sedimi

ferroviari, i fiumi ed i Navigli non sarebbero stati classificati, con la conseguenza che per tali ambiti non si applicherebbe alcun valore limite di emissione. Poiché il plateatico dell'esercizio commerciale è collocato sul marciapiede, ne deriverebbe che alle sorgenti sonore localizzate nel plateatico non sarebbero applicabili i valori limite di emissione, ma solo quelli di immissione.

II.2) La misurazione dei limiti assoluti di emissione operata da ARPA non sarebbe corretta in quanto compiuta presso i recettori (che sono ubicati in zona III della Classificazione Acustica comunale) e non presso le singole sorgenti sonore, come prescritto dall'art. 2 della L. 447/1995.

II.3) Nella Relazione Tecnica era stato evidenziato che il livello equivalente del rumore residuo dovuto al complesso delle sorgenti sonore non imputabili al pubblico esercizio gestito da Sipping Soul (quali ad es. passanti e altre sorgenti etc., come preso atto dallo stesso Parere ARPA) è superiore, nell'orario di fruizione della pertinenza esterna, ai limiti di immissione assoluti e ai valori limite di emissione di zona (dei recettori), ragion per cui i valori limite di emissione non risulterebbero neanche tecnicamente misurabili presso i recettori (fermo restando che, ai sensi della normativa applicabile, non è presso i recettori che detti valori devono essere rilevati, ma presso la sorgente). ARPA avrebbe ignorato tale rilievo.

III) violazione e falsa applicazione delle DD.G.R. n. 7477 del 2017, n. 1217 del 2014 e n. 8313 del 2002 - eccesso di potere per erronea presupposizione di fatto e per violazione del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo: i provvedimenti regionali disciplinanti le modalità di redazione delle relazioni previsionali di impatto acustico per i pubblici esercizi prevedrebbero che le valutazioni debbano essere fatte ai recettori; ai recettori si applicherebbero però i limiti assoluti di immissione (in prossimità) e i limiti differenziali di immissione (all'interno – ambiente abitativo) e non i valori limite di emissione. Per i pubblici esercizi siti nella Regione Lombardia si

applicano solo i limiti previsti dalla normativa per i recettori, vale a dire i limiti di immissione assoluti e differenziali, non quelli di emissione.

IV) eccesso di potere per erronea presupposizione di fatto, illogicità e irragionevolezza, nonché per disparità di trattamento: l'Elita Bar è situato in una zona ove sono presenti anche altri pubblici esercizi, con relativi plateatici. A quanto risulta all'impresa ricorrente, tali esercizi sarebbero stati autorizzati, anche con riferimento ai rispettivi plateatici, senza limitazioni in orario notturno.

6. Il ricorso per motivi aggiunti è inoltre sostenuto dai seguenti propri motivi di gravame:

I) violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 447/95, del D.P.C.M. 14/11/97, del D.M. 16/3/98, del D.M. 22/11/00, della legge regionale Lombardia n. 13/01, delle DD.G.R. Lombardia nn. 7477 del 2017, 1217 del 2014, 8313 del 2002, 17516 del 2004, 6906 del 2001 e 9776 del 2002, come successivamente modificate e integrate – violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 24 del codice della strada – violazione e falsa applicazione della vigente classificazione acustica del Comune di Milano - eccesso di potere per erronea presupposizione di fatto, illogicità e irragionevolezza:

I.1) in relazione al primo profilo del secondo parere di ARPA (*“la rumorosità antropica dovuta al solo plateatico esterno, essendo il contributo dovuto ad una sola sorgente sonora, va confrontato con il valore limite di emissione e non con il valore limite assoluto d'immissione che si riferisce invece a tutte le sorgenti sonore presenti nel contesto in esame”*), le considerazioni dell'Agenzia sarebbero del tutto sganciate dalle definizioni di legge relative a “valori limite di emissione” e “valori limite di immissione” previste dall'art. 2, comma 1, della legge n. 447/95.

I.2) Con riferimento al secondo punto del parere di ARPA, secondo cui il valore di immissione stimato (56,1 dBA) sarebbe superiore al valore limite di emissione previsto per la zona acustica III (45 dB(A) - notturno), l'Agenzia confonderebbe i valori limite di emissione e i limiti assoluti di immissione. Inoltre ARPA riferisce che il livello “spalmato” (mediato) nel tempo di

riferimento (notturno) sarebbe un'emissione, mentre la normativa sarebbe chiara nel senso contrario, ovvero che solo il livello di rumore ambientale, se confrontato con i limiti assoluti, deve essere riferito a TR (Tempo di Riferimento); nella normativa applicabile non sarebbe indicato che il livello di emissione è un limite assoluto;

I.3) Con riferimento al punto 3 a dire di ARPA l'approccio seguito sarebbe funzionale alla tutela dei recettori. Anche tale considerazione sarebbe sganciata dalla legge. Infatti le esigenze di tutela dei recettori sarebbero perseguite dai valori limite di immissione, in particolare dal limite differenziale di immissione previsto dall'art. 2, comma 1, della legge n. 447/95 e dall'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997. Nel caso di specie non sarebbe stata contestata alcuna violazione dei limiti differenziali, in quanto rispettati.

I.4) Con riferimento al quarto punto del parere, ARPA ha ritenuto di porre il punto di emissione al primo recettore fruibile, vale a dire presso la facciata dell'edificio. Anche tale approccio non sarebbe corretto nè conforme al dato normativo, in particolare dall'art. 2 del D.P.C.M. 14/11/1997, il cui comma 3 dispone che essi "sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità". Tale disposizione non deroga in alcun modo a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. e), della legge n. 447/95 circa la necessità che il valore limite di emissione debba essere "misurato in prossimità della sorgente". Non si spiegherebbe perché le stime non possano essere effettuate a livello strada, in quanto trattasi senz'altro di "spazi utilizzati da persone e comunità". In ogni caso nel Comune di Milano le strade e i marciapiedi non sarebbero classificati acusticamente, per cui non si applicherebbero i valori limite di emissione previsti dalla zonizzazione acustica.

I.5) Il pubblico esercizio Elita Bar e i recettori sensibili sono ubicati in zona III della classificazione acustica comunale, mentre la pertinenza esterna autorizzata (plateatico) è collocata sulla sede stradale, in zona non classificata acusticamente. Ne deriva che, ai sensi della normativa vigente, alle sorgenti

sonore localizzate nel plateatico non sarebbero applicabili i valori limite di emissione, ma solo quelli di immissione da rilevarsi ai recettori.

II) violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 447/95, del D.P.C.M. 14/11/97, del D.M. 16/3/98, del D.M. 22/11/00, della legge regionale Lombardia n. 13/01, delle DD.G.R. Lombardia nn. 7477 del 2017, 1217 del 2014, 8313 del 2002, 17516 del 2004, 6906 del 2001 e 9776 del 2002, come successivamente modificate e integrate – violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 24 del codice della strada – violazione e falsa applicazione della vigente classificazione acustica del Comune di Milano - eccesso di potere per erronea presupposizione di fatto, illogicità e irragionevolezza: in sede di predisposizione del verbale della riunione tenutasi presso gli Uffici del Comune si sarebbe riscontrato un disaccordo tra le parti circa la corretta riproposizione per iscritto di quanto espresso verbalmente; per tale ragione, la nota dettagliata prodotta in giudizio dal Comune non è stata sottoscritta da alcuna parte (compresi i rappresentanti del Comune e di ARPA).

Le parti non sono pervenute ad alcun accordo, ribadendo piuttosto le rispettive posizioni;

III) violazione e falsa applicazione delle determinazioni dirigenziali del comune di Milano nn. 138/2016 e 206/2016: sarebbe erroneo il riferimento al punto 8 del paragrafo 3 della determina dirigenziale n. 275/2015, in atti PG 70795 1 del 30/12/2015 contenuto nella nota del Comune del 20 luglio 2018, in quanto le procedure e regole dettate da tale determina sarebbero state sostituite da quelle di cui alla determina n. 138/2016, attualmente vigente (cfr. punto 3 del dispositivo della determina n. 138/2016), e la fattispecie di cui è causa sarebbe regolata dal Punto 9 del Paragrafo 3 della determina n. 138/2016.

7. I motivi di ricorso, in quanto intimamente connessi, possono essere trattati congiuntamente, anche considerato che il parere di ARPA assunto a seguito dell'ordinanza cautelare è dichiaratamente confermativo di quello precedente reso nel procedimento di cui è causa.

7.1. Il Collegio ritiene di precisare che nel caso di specie le valutazioni operate da ARPA non si sottraggono al sindacato giurisdizionale in quanto espressione di discrezionalità tecnica riservata all'amministrazione. Ed invero nella presente controversia le valutazioni operate dall'Agenzia vengono contestate non con riferimento ad aspetti tecnici opinabili, bensì avuto riguardo alla corretta applicazione dei criteri normativi vigenti, sicché il sindacato del giudice sulle relative censure non può considerarsi lesivo della sfera riservata all'amministrazione.

8. Ciò precisato, va innanzi tutto valutato se possa ritenersi fondata, sulla base degli atti normativi di riferimento, l'affermazione della società ricorrente secondo cui il plateatico, in quanto collocato sulla sede stradale, corrisponderebbe a zona non classificata acusticamente.

(1. Sulla base degli atti normativi di riferimento la risposta è positiva.

8.2. Invero la Regione Lombardia, in attuazione dell'art. 4 comma 1 lett. a) della L. 447/1995, con la DGR n. 9776 del 12 luglio 2002 ha stabilito i criteri in base ai quali i Comuni procedano alla classificazione acustica del proprio territorio, in applicazione dell'art. 6 comma 1 lett. a) della legge richiamata.

Nella predetta DGR n. 9976/2002, al punto 2.1. è stato indicato che, quanto alle infrastrutture stradali, *“La presenza di strade di quartiere o locali ( strade di tipo E ed F di cui al D.lgs. 285/1992) ai fini della classificazione acustica è senz'altro da ritenere come un importante parametro da valutare per attribuire sulla strada la stessa classe di appartenenza delle aree prossime alla stessa . Le strade di quartiere o locali vanno pertanto considerate parte integrante dell'area di appartenenza ai fini della classificazione acustica, ovvero, per esse non si ha fascia di pertinenza ed assumono la classe delle aree circostanti, che in situazioni di particolare esigenza di tutela dall'inquinamento acustico può anche essere la classe P’.*

8.3. Tuttavia risulta che il Comune di Milano abbia compiuto una scelta diversa.

8.4. Invero nel Documento di Classificazione Acustica del Comune di Milano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 9 settembre

2013 (rinvenibile sul sito internet del Comune stesso, non essendo stato prodotto da nessuna parte in questo giudizio), nell'allegata relazione tecnica viene espressamente indicato, come criterio adottato per la predisposizione del Documento stesso (par. 3.12 – pag. 50), che *“Le strade, i sedimenti ferroviari, i fiumi ed i Navigli non sono stati classificati?”*. Tale determinazione è ribadita al punto 4.4. della stessa relazione tecnica (*“si ricorda che le strade, le ferrovie e i corsi d'acqua non sono classificati acusticamente?”*).

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 n. 33 del D.lgs. 285/1992 il marciapiede è definito quale *“parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni?”*.

8.5. Tenuto conto di tale disposto nonché di quello di cui all'art. 24 dello stesso codice della strada in ordine alle pertinenze stradali, deve concludersi che il plateatico, in quanto parte della strada, in base al Documento di classificazione acustica del Comune di Milano non è classificato a tale fine. Su tale profilo la difesa del Comune non ha replicato né dedotto argomentazioni contrarie.

8.6. Diversamente ARPA, nei propri pareri, ha assimilato il plateatico alla classificazione stabilita per la Via Corsico in cui è collocato l'esercizio pubblico, ovvero la classe III (circostanza non controversa tra le parti).

8.7. Sulla base di tale presupposto, che, tuttavia, alla luce del Documento di classificazione comunale risulta errato, ARPA ha quindi applicato al plateatico i limiti di emissione di cui all'art. 2 comma 2 del DPCM 14 novembre 1997, ricavandone il relativo superamento (*“dai dati esposti nella relazione risulta comunque ricavabile che per il plateatico esterno il limite di emissione di cui all'art. 2 comma 2 del DPCM 14.11.1997 in facciata al ricevitore più esposto risulterebbe superato nel periodo notturno risultando pari a  $L_{eq}(A) Tr 56,1$  dB”*).

8.8. ARPA ha inoltre segnalato, sulla base delle misurazioni di rumore residuo riportate dal tecnico competente in acustica ambientale, il superamento *“del limite assoluto di immissione per il periodo di riferimento notturno nell'area in esame*



*((classe III: 50 dBA) dovuto al complesso delle sorgenti sonore (es. traffico veicolare, passanti, etc))”.*

8.9. L'impostazione di ARPA non può essere condivisa per le seguenti ragioni.

8.10. Va premesso che, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. 447/1995 per valori limite di emissione si intende *“il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa”* (lett. e) e per valori limite di immissione *“il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori”* (lett. f).

Ai sensi del comma 3 *“I valori limite di immissione sono distinti in: a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale; b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo”.*

Il DPCM 14 novembre 1997 ha determinato i valori limite delle sorgenti sonori.

I valori limite di emissione sono indicati nella tabella B, in relazione alla classe di destinazione d'uso del territorio, ovvero alla classificazione acustica della zona, e al periodo di riferimento (notturno/diurno). Sulla base dei medesimi riferimenti (classificazione acustica della zona e periodo di riferimento) la tabella C del predetto DPCM indica i valori limite assoluti di immissione.

8.11. Dato atto dei sopra indicati riferimenti normativi, va rilevato che, come sopra già osservato, l'Agenzia ha considerato i valori limite di emissione propri della zona di classe III, mentre il plateatico, rientrando nella sede stradale, sulla base del Documento di classificazione comunale, è espressamente non classificato, non sussistendo quindi valori di riferimento, che, postulano l'esistenza di una determinata classificazione acustica della zona oggetto di indagine.

8.12. Quanto ai valori limite di immissione va rilevato che ARPA, pur dando atto che il superamento del limite assoluto di immissione per il periodo di

riferimento notturno nell'area in esame è dovuto al complesso delle sorgenti sonore (es. traffico veicolare, passanti, etc.) ne ha imputato la causa al rumore del plateatico dell'esercizio commerciale.

Ed invero nella relazione del tecnico incaricato dal pubblico esercizio si legge che quanto alle immissione ai ricettori del plateatico esterno “*applicando anche un'attenuazione minima prevista dalla letteratura acustica per le emissioni antropiche in direzione dei ricettori...il livello immesso alle finestre, mediato nel tempo di riferimento notturno, è sicuramente inferiore al valore sopra indicato*” ovvero ai valori stimati riportati nella tabella a pag. 28 della relazione stessa.

8.13. Dunque, a prescindere dalla poca chiarezza del rilievo di ARPA, laddove si riferisce ai livelli di emissione misurati ai ricettori (con una evidente confusione tra valori di emissione e di immissione), il parere dell'Agenzia risulta contraddittorio in quanto sembra, da un lato, far proprio il rilievo del superamento dei valori di immissione in ragione del clima acustico della zona e del rumore residuale (quindi al complesso delle sorgenti sonore), dall'altro imputa incomprensibilmente tale superamento al plateatico del pubblico esercizio.

8.14. Le conclusioni cui l'Agenzia perviene mostrano pertanto una carenza sotto il profilo logico - che neppure la rinnovazione dell'attività istruttoria ha colmato – che ridonda in termini di legittimità dei pareri stessi.

8.15. Nonostante le osservazioni proposte dalla ricorrente in sede di rinnovo procedimentale, le conclusioni cui l'Agenzia perviene, confermate del precedente parere, non appaiono idonee a connotare un'istruttoria coerente, logica ed adeguata.

9. Per le ragioni che precedono, assorbite le ulteriori questioni di natura procedurale e formale, il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti vanno accolti e per l'effetto va disposto l'annullamento degli atti con gli stessi impugnati.

10. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti e per effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna in solido ARPA Lombardia e il Comune di Milano al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 4.000,00 (quattromila), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Concetta Plantamura, Consigliere

Valentina Santina Mameli, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Valentina Santina Mameli**

**IL PRESIDENTE**  
**Ugo Di Benedetto**

**IL SEGRETARIO**